

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 856)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1973

Modifica del termine stabilito nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, per le opere pubbliche già finanziate con fondi del Ministero dei lavori pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Grave nocumento ha arrecato a molte comunità locali la « mannaia » costituita dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, con la quale sono avocate al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo le somme relative a contributi per opere pubbliche non impegnate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, anche perchè negli ultimi mesi del decorso anno molti tra questi uffici hanno espressamente dichiarato d'essere privi di accreditamenti da parte del Ministero. S'impone, pertanto, nel pieno rispetto delle auto-

nomie regionali, la conferma dei contributi in favore di quegli enti locali, che hanno dimostrato la loro diligenza con la presentazione degli elaborati progettuali ai competenti uffici: anche per evitare gli inutili dispendi delle somme da corrispondere ai tecnici-progettisti, che andrebbero perdute laddove non seguisse *subito* la tramutazione delle promesse di contributo in effettivi finanziamenti.

Onorevoli senatori, l'auspicio per una rapida soluzione dei problemi locali attraverso le opere pubbliche passa anche attraverso l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1972, fissato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, per la definizione dei procedimenti amministrativi comportanti assunzione di impegni a norma dell'articolo 49 della legge di contabilità di Stato, viene portato al 31 dicembre 1973 per tutti i finanziamenti per i quali la relativa progettazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1972 ai competenti Uffici del genio civile.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad emettere i decreti di sua competenza anche apportando variazioni al proprio bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.